

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 52 (1980)
Heft: 4

Artikel: Il nuovo "Regolamento di servizio 80" (RS/80) : caratteristiche e differenze principali con il "RS/67"
Autor: Albrici, Pier Augusto
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246574>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.12.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il nuovo «Regolamento di servizio 80» (RS/80) Caratteristiche e differenze principali con il «RS/67»

Maggiore SMG Pier Augusto Albrici

Ordinamento disciplinare

Con la revisione del codice penale militare si è dovuto procedere a ristrutturare l'ordinamento disciplinare.

Innovazioni principali

1. Attribuzioni penali

I comandanti di unità, di corpi di truppa e di formazioni equivalenti, possono infliggere riprensioni e le seguenti pene di arresti:

<i>Formazione</i>	<i>Arresti semplici</i>	<i>Arresti di rigore</i>
Unità	da 1 a 5 giorni	3 giorni
Battaglione/ Gruppo	da 1 a 10 giorni	da 3 a 10 giorni
Reggimento	da 1 a 10 giorni	da 3 a 15 giorni

Il Capo del DMF, il Cdt in capo dell'esercito, il Capo dello SMG, il Capo dell'Istruzione, nonché i Cdt delle GU possono infliggere tutte le pene disciplinari fino a un massimo di venti giorni di arresti di rigore.

Si è voluto aumentare la competenza disciplinare del comandante di battaglione/gruppo. È pure meglio espressa la possibilità di infliggere arresti semplici a partire da un giorno.

2. Mancanze di disciplina

All'articolo 303 si definiscono i casi per i quali il milite è passibile di una punizione disciplinare.

In moio particolare si vuole evitare di deferire alla giustizia militare casi per i quali il codice penale militare prevede la possibilità di una pena disciplinare. In particolare:

- trasgressioni di ordini concernenti il servizio (casi poco gravi di disobbedienza)
- trasgressioni di prescrizioni di servizio (casi poco gravi di inosservanza di prescrizioni di servizio)
- casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale se sono connessi con il servizio di truppa o con un'altra mancanza di disciplina.

3. **Prescrizione della facoltà di perseguire**

Una mancanza di disciplina non è più punibile trascorsi dodici mesi.

4. **Prescrizione dell'esecuzione**

Le pene disciplinari pronunciate cadono in prescrizione sei mesi dopo che sono passate in giudicato.

5. **Indipendenza**

In nuovo RS stabilisce in modo chiaro le competenze ma anche l'indipendenza di chi detiene il potere disciplinare. Nessuno può interferire nel potere disciplinare del comandante.

6. **Reclamo in materia disciplinare**

Il reclamo in materia disciplinare, inoltrato per scritto entro 24 ore dalla notifica della decisione disciplinare, ha effetto sospensivo.

Differisce o interrompe quindi l'esecuzione della pena. La decisione del reclamo è definitiva se infligge una riprensione.

7. **Ricorso disciplinare al tribunale**

Costituisce la più importante novità del nuovo ordinamento disciplinare. Se l'autorità di reclamo infligge arresti semplici o di rigore, la decisione può essere impugnata dal punito con un ricorso disciplinare al tribunale.

Il ricorso al tribunale va presentato per scritto al comandante superiore diretto, che lo trasmette immediatamente al tribunale militare d'appello.

Il ricorso disciplinare al tribunale differisce o interrompe l'esecuzione della pena. La decisione del ricorso disciplinare al tribunale è definitiva.

In sostanza, a parte il ricorso disciplinare al tribunale, non è cambiato molto rispetto al vecchio ordinamento.

La materia è però trattata in modo più chiaro, più dettagliato e più preciso, così da evitare malintesi, equivoci e false interpretazioni.


Per rendere più agevole l'interpretazione e la consultazione di questa parte del regolamento ho cercato di riassumere, sotto forma di schema, i diversi articoli (il numero indica l'articolo corrispondente).

Schema dell'ordinamento disciplinare

Contro un appartenente all'esercito può essere aperta un'inchiesta dietro ordine (da parte di un superiore) o a seguito di un annuncio (rapporto) da parte dei quadri.


Si può anche procedere a un fermo o a un arresto provvisorio.

L'accertamento dei fatti e l'interrogatorio stabiliscono se bisogna deferire il colpevole alla giustizia militare, se si rinuncia a punire o se si punisce (nell'ambito delle proprie competenze o facendo ricorso alle competenze del superiore diretto).



Amnesso che si debba punire e se l'interessato non fa uso del reclamo in materia disciplinare, chi detiene il potere disciplinare può scegliere tra la riprensione, gli arresti semplici e gli arresti di rigore.

Al termine della pena, l'ufficiale o il sottufficiale responsabili annunciano al comandante che ha inflitto la punizione la fine dell'esecuzione della pena.




Se l'infrazione commessa è di gravità tale da giustificare una punizione superiore alle competenze di chi punisce, occorre presentare una proposta di punizione al superiore diretto.

Dopo un colloquio con il proponente e dopo aver avuto visione di tutti gli atti, la pena proposta può essere accettata, modificata o aumentata (facendo ricorso, se sorpassa le competenze, al prossimo superiore).

Resta inoltre possibile la rinuncia a punire.

Nel caso di ricorso al secondo superiore, lo stesso può punire o rinunciare a punire.



Reclamo in materia disciplinare

A seguito del reclamo (che ha effetto sospensivo) il superiore che deve decidere parla con il proponente e con l'incolpato e, se necessario, ordina un completamento di informazioni.

La decisione del reclamo non può aggravare la pena pronunciata ed è notificata, per scritto, a chi lo ha inoltrato e al comandante che ha inflitto la pena.

Deve inoltre menzionare il diritto di ricorso disciplinare al tribunale.

La decisione del reclamo è definitiva se infligge una riprensione.


Ricorso disciplinare al tribunale

Se l'autorità di reclamo infligge arresti semplici o di rigore, la decisione può essere impugnata dal punito con un ricorso disciplinare al tribunale.

Sul ricorso disciplinare al tribunale decide la sezione del tribunale militare d'appello competente.

Il ricorso disciplinare al tribunale differisce o interrompe l'esecuzione della pena.

La decisione del tribunale è definitiva.



Arresto provvisorio

L'arresto provvisorio (ordinato da qualsiasi capo di ogni ordine gerarchico) si giustifica quando impellenti ragioni di servizio o l'interesse dell'inchiesta (pericolo di fuga o di travisamento delle prove) lo esigono.

Il comandante dell'arrestato (tempestivamente avvertito), può, con decisione scritta, confermare l'arresto (per una durata complessiva massima di tre giorni) oppure revocarlo.

La decisione che conferma l'arresto provvisorio può essere impugnata con il reclamo in materia disciplinare.

In questo caso particolare il reclamo ha però effetto sospensivo *solo su decisione* dell'autorità di reclamo.

